

ESSENTE

M

24942-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

Dott. GABRIELE POSITANO - Rel. Consigliere -

Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -

Oggetto

CONTROVERSIE
AGRARIE

Ud. 02/03/2021 - CC

R.G.N. 22774/2019

Ca. 24942
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22774-2019 proposto da:

GERARDO, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato A

- *ricorrente* -

contro

LUCA, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato A;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 676/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/05/2019;

SM

2180
/4

Rilevato che:

con ricorso del 28 novembre 2008 Anna De Maio, dante causa di Luca evocava in giudizio davanti al Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Mercato San Severino, Gerardo deducendo di essere proprietaria di un fondo in agro di Bracigliano e chiedendo il rilascio del terreno. Si costituiva il resistente eccependo l'incompetenza per materia del giudice adito, essendo competente la Sezione Specializzata Agraria, atteso che il rapporto tra le parti non era di comodato, ma di affitto agrario e deducendo l'improponibilità della domanda, per mancanza di disdetta tempestiva e, nel merito, l'infondatezza, spiegando domanda riconvenzionale per le migliorie apportate al fondo. Nelle more del giudizio decedeva Anna e si costituiva Luca ;

il Tribunale di Salerno, con sentenza dell'11 luglio 2016, dichiarava l'incompetenza in favore della Sezione Specializzata Agraria, davanti alla quale Luca provvedeva a riassumere il giudizio. Si costituiva Gerardo i insistendo nelle medesime difese ed eccependo, altresì, l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;

il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza del 7 gennaio 2019, accoglieva la domanda di : ordinava il rilascio del fondo, con condanna di il pagamento dei canoni di affitto scaduti e non pagati. Rigettava le altre domande;

avverso tale decisione proponeva appello Gerardo , con ricorso del 7 Febbraio 2019, deducendo che, sin dal 1969, tra le parti originarie era sorto un contratto verbale di affitto agrario, successivamente formalizzato per iscritto, nel 1996, con la previsione di un canone e la corresponsione dei prodotti

della campagna. Deduceva l'erronea valutazione della prova della qualità di erede di Luc , lamentava l'inammissibilità delle domande nuove proposte in sede di riassunzione, rilevava la mancata indicazione della data di inizio del rapporto, contestava gli effetti della raccomandata relativa alla disdetta del rapporto e contrastava il rigetto della domanda riconvenzionale avente ad oggetto le migliorie apportate. Si costituiva l'appellato eccependo la tardività dell'impugnazione per decorso del termine breve, oltre che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi. Nel merito contestava la fondatezza dell'impugnazione; la Corte d'Appello di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza del 16 maggio 2019, dichiarava l'appello inammissibile perché, a fronte della notificazione della sentenza eseguita in data 7 gennaio 2019 in via telematica presso il procuratore costituito dell'appellante, il ricorso era stato depositato il 7 febbraio 2019, mentre il termine di 30 giorni scadeva il giorno precedente; avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione Gerardo affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso Luca

Considerato che:

con il ricorso si deduce la violazione dell'articolo 325 c.p.c. e dell'articolo 16 bis, settimo comma, del decreto legge n. 179 del 2012, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'Appello il deposito dell'atto di impugnazione è stato effettuato alle ore 17.23 del giorno 6 febbraio 2019, con modalità telematica, come risulta dalla mail attestante l'accettazione dell'inoltro. Mentre il giorno successivo, il 7 febbraio 2019, alle 09:14 perveniva, da parte della cancelleria della Corte d'Appello di Salerno, l'accettazione



della busta inoltrata e, conseguentemente, l'appello veniva iscritto a ruolo;

il direttore di cancelleria avrebbe attestato documentalmente che "in relazione alla busta telematica contenente l'atto di appello relativo alla causa in oggetto, pervenuta in data 6 febbraio 2019, alle 17: 24, l'ufficio procedeva all'accettazione della stessa il giorno successivo";

il motivo è fondato. Rileva la Corte che, riguardo alla certificazione di cancelleria relativa alle modalità di deposito del ricorso in appello, non trova applicazione il divieto previsto dall'art. 372 c.p.c. secondo cui «non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso»;


il testo pone la regola generale dell'inammissibilità della produzione di nuovi documenti nel giudizio di cassazione, esprimendo l'idea di un giudizio senza istruttoria. A tale regola sono poste alcune eccezioni. Si tratta, in particolare, della possibilità di produrre i documenti (pur nuovi) volti a dimostrare la nullità inficiante la sentenza impugnata, derivante da vizi propri dell'atto (così, Cass., sez. un., 27 luglio 2009, n. 17357, con la conseguenza per cui il divieto è destinato a permanere nell'ipotesi in cui si lamenti la nullità della sentenza per effetto di altre nullità verificatesi nel corso del procedimento e che sulla sentenza si ripercuotono solo per derivazione: Cass., 26 ottobre 2006, n. 23026), nonché quelli attinenti a ogni questione di rito riguardante direttamente l'ammissibilità del giudizio di cassazione, quale la tempestività del ricorso (Cass., Sez. un., 20 giugno 2007, n. 14294) o la tardività dello stesso (Cass., 28 marzo 2000, n. 3736), ovvero

hcz

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Salerno, Sezione Specializzata Agraria, in diversa composizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3 in data 2 marzo 2021.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11 5 SET. 2021

Nota

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dot.ssa *Simona Caracciolo*